



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
Centro Studi Ugo Cerletti

STATUTO ASSOCIATIVO

Art. 1 – (Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata:

Centro Studi Ugo Cerletti

Con sede a Conegliano (TV) in piazza San Martino n.1.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - (Finalità)

- 1)- L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
- 2)- Le finalità che si propone sono in particolare:
 - a) raccogliere, conservare e valorizzare il patrimonio opologico, storico, scientifico e tecnico affidato all'Associazione;
 - b) contribuire alla ricerca nel settore opologico;
 - c) provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili in dotazione;
 - d) adottare iniziative di promozione culturale e di educazione permanente, curando l'attività didattica, provvedendo all'organizzazione e creazione di mostre e pubblicazioni.
 - e) supporto all'attività tecnica dell'Autorità Giudiziaria, dell'Autorità di Pubblica Sicurezza ed ausiliaria della Polizia Giudiziaria.

Art. 3 - (Soci)

- 1)- Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e il regolamento interno.
- 2)- L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo, il diniego va motivato, il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
- 3)- Ci sono tre distinte categorie di soci:
 - ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,
 - sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
 - benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
- 4)- Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

- 1)- I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

- 2)- Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
- 3)- I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e il regolamento interno.
- 4)- Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

- 1)- Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- 2)- Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
- 3)- L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, è comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Art. 6 - (Organi sociali)

- 1)- Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio Direttivo;
 - Presidente.
- 2)- Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, è previsto il rimborso spese per le attività sociali, previo consenso del Consiglio Direttivo.

Art. 7 - (Assemblea)

- 1)- L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
- 2)- E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
- 3)- L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
- 4)- L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, è straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione, ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche inerenti l'attività dell'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge, per statuto e/ o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - (Validità Assemblee)

- 1) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
- 2)- Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
- 3)- Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (*o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno*).
- 4)- L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Art. 10 - (Verbalizzazione)

- 1)- Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.
- 2)- Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 11 - (Consiglio direttivo)

- 1)- Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.
- 2)- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti (*nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti*), esso delibera a maggioranza dei presenti.
- 3)- Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
- 4)- Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Art. 12 - (Presidente)

- 1) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Art. 13 - (Risorse economiche)

- 1)- Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - quote e contributi degli associati;
 - eredità, donazioni e legati;
 - contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2)- I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

3)- L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

4)- L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

Art. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

1)- Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno, il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso mentre il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

2)- Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

3)- Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1)- L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 9.

2)- In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

Art. 16 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Fatto, letto, confermato in data 08/07/2016

PRESIDENTE
Nicola CRISTOFOLI

VICE PRESIDENTE
Camilla NIERO

SEGRETARIO
Carmelo BIZ